

**DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017  
453/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER L'ANNO 2014,  
PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A, SEA SOC.  
ELETTRICA DI FAVIGNANA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 442/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 231/16/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2016/R/eel);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: CSEA) del 30 marzo 2017 (prot. Autorità 13784, del 6 aprile 2017), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di

integrazione tariffaria, per l'anno 2014, dell'impresa elettrica minore SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.a..

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a.; in tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione della CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni, alla CSEA, circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione 442/2013/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2012-2015;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 231/2016/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2013, per le impresa elettrica minore SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.a.;
- con la comunicazione del 30 marzo 2017 (prot. Autorità 13784, del 6 aprile 2017), la CSEA ha chiuso il procedimento istruttorio di quantificazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2014, dell'impresa elettrica minore SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.a..

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2014, per l'impresa elettrica minore SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.a., nei termini previsti nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- disporre che, per l'anno 2015 e seguenti, la CSEA corrisponda, all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

**DELIBERA**

1. di determinare, sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto dalla CSEA, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota relativa all'anno 2014 spettante all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a., SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.a., nei termini previsti nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di prevedere che la CSEA provveda, sulla base dell'aliquota determinata ai sensi del precedente punto 1, alla corresponsione dell'integrazione tariffaria nonché agli eventuali conguagli nei confronti della predetta società;
3. di disporre che, per l'anno 2015 e seguenti, la CSEA corrisponda, all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*